

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AVELLINO SEZIONE 06

Riunita con l'intervento dei Signori:

- |            |               |            |
|------------|---------------|------------|
| ○ RESCIGNO | Dott. Michele | Presidente |
| ○ ANZUONI  | Avv. Matteo   | relatore   |
| ○ TRIMONTI | Avv. Giuseppe | Giudice    |

ha emesso la seguente:

**SENTENZA**

**N° 306/6/05**                      **DEL 17/11/2005**                      **DEPOSITATA**                      **IL 09/06/2008**  
- sul ricorso n. 1635/04 depositato il 25/10/2004  
- avverso PROV. DI REV. REC.CREDITO.IMP 1997  
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO  
proposto dal ricorrente:

COOP. ARIANESE SEDIE R.L.

VIA MADDALENA 44 83031 ARIANO IRPINO AV rappresentato da:

TERRANERA OTTONE

VIA MADDALENA 83031 ARIANO IRPINO AV

in qualità di liquidatore

difeso da:

CIASULLO GIUSEPPINA

VIA TORANA 55/A 83031 ARIANO IRPINO AV

La COOPERATIVA ARIANESE SEDIE R.L. ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Ariano Irpino, per l'annullamento della revoca del credito di imposta di £. 50 milioni (€ 25.822,84), di cui aveva beneficiato per l'assunzione a tempo indeterminato di 6 dipendenti a norma dell'art. 4 della L. 27.12.1997 n. 449, deducendone l'illegittimità.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente deduceva: 1) che il processo verbale di constatazione a cui si fa riferimento nell'avviso di recupero del credito non è allegato all'atto impugnato; 2) che nell'anno 2003 non aveva subito alcuna verifica; 3) la nullità dell'avviso di recupero per mancata individuazione del soggetto giuridico, in quanto non ne erano indicati né il codice fiscale né il rappresentante legale; 4) che essa aveva usufruito del condono tombale, per cui l'Ufficio era decaduto dal diritto di operare il recupero del contributo, in quanto, avendone usufruito per gli anni '97 e '98, il provvedimento avrebbe dovuto essere notificato entro il 31.12.2003. Nel merito rilevava che aveva usufruito del credito di imposta solo per il primo periodo dell'anno 1998 e non per gli anni 1999 e 2000.

Deduceva ancora che il recesso di quattro dipendenti era avvenuto nell'anno 1999, anno in cui non aveva beneficiato del contributo e che in tale anno non aveva usufruito del credito per il dipendente Abruzzese, licenziato per riduzione del personale.

Citava la circolare n. 188 del 14.10.99 che al punto 4.5 prevede che la riduzione del livello occupazionale avvenuto per atti non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro non costituisce causa di revoca dello sgravio.

L'Ufficio ha replicato osservando: 1) che il processo verbale di constatazione era noto alla ricorrente in quanto notificato ad un suo delegato; 2) che l'atto non è inficiato dalla mancata indicazione della partita IVA; 3) che l'illegittimo utilizzo del credito di imposta non era questione definibile con condono, in quanto la revoca di benefici fiscali era esclusa da ogni ipotesi di definizione agevolata; 4) le dimissioni volontarie di lavoratori non determinano decremento della base occupazionale solo se riguardano personale esistente al 30 settembre 1997. L'eccezione pregiudiziale di nullità dell'impugnato atto di revoca è fondata per la mancata allegazione del richiamato p. v. di constatazione (nonostante nell'atto si affermi il contrario), a nulla rilevando che il ricorrente ne avesse già conoscenza. Infatti, la norma dell'art 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) si esprime: "*Se nella motivazione si fa riferimento ad altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama*".

La norma non consente deroghe, per cui non può ritenersi soddisfacente una motivazione per *relationem*.

La mancata allegazione del processo verbale di constatazione non permette al contribuente una adeguata difesa e non consente alla Commissione di esaminare la correttezza della ricostruzione e della motivazione dell'atto impugnato e non è consentito rimediare con una sua tardiva produzione.

La richiamata norma del primo comma dell'art. 7 della legge 212/2000 ha reso obbligatoria l'allegazione dei documenti richiamati a tutti i provvedimenti emessi successivamente alla sua entrata in vigore, a prescindere dalla conoscenza che ne abbia avuto la parte privata.

Tanto si desume indirettamente dalle sentenze Cass. 29.9.2005 n. 19066; Cass. 21.10.2005 n. 2407; Cass. 16.4.2003 n. 6071; Cass. 1.4.2003 n. 4989, che hanno escluso l'efficacia retroattiva di tale norma e, quindi, la sua applicabilità ai provvedimenti emanati prima della sua entrata in vigore, che, invece, trova applicazione al provvedimento impugnato, oggetto del ricorso in esame, in quanto emanato il 21.4.2004 e notificato il 13.7.2004.

Risultando assorbente il prospettato motivo di nullità che, in quanto fondato, va accolto, la Commissione è sollevata dall'onere di esaminare le altre censure. In mancanza di una esplicita richiesta, nulla si decide in ordine alle spese, anche per la particolarità delle questioni dibattute.

DISPOSITIVO

Del pronunciamento emesso a fronte del ricorso n. 1635/04, 1635/04 proposti da: COOP. ARIANESE SEDIE R.L.

contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara nullo l'atto impugnato. Nulla per le spese.

Avellino 17/11/2005

Il Relatore avv. Matteo Anzuoni

Il Presidente

Dr. Michele Rescigno